



Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700
e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

Deliberazione n° **43**
del **16/12/2019**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - DA APPLICARE PER L'ANNO 2020 IN RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 26/11/2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**, presso la Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**.

Seduta **aperta**, di **prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GALLIZIOLI MARCO	SI		8	PEZZOLI GIOVANNI	SI	
2	BELTRAMI SILVIA	SI		9	PEZZOLI SANTO	SI	
3	BETTONI ROSSANA	SI		10	PEZZOLI SILVIA		SI
4	BOSIO EMANUELA MONICA	SI		11	POLI MATTEO	SI	
5	CAPPONI ABELE	SI		12	SERVALLI ADRIANO	SI	
6	FELTRE GIORDANO	SI		13	ZENONI MICHELE	SI	
7	FRANA MARTA		SI				

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

Assiste Il Vice Segretario - **Dott.ssa Pierina Bonomi**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Dott. Marco Gallizioli** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

UDITA la relazione Sindaco Dott. Gallizioli Marco, in ordine all'argomento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 190/2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di T.A.R.S.U e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane

quella calpestable, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro-categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “*è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*”;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macro-classi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VISTA la tabella riportata in calce alla presente deliberazione che riporta le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2018;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2019 n. 145 del 30/12/2018;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2020 in itinere;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 26/11/2019;

VISTO il capitolato speciale di appalto per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolte, differenziate, spazzamento meccanizzato e gestione piattaforma ecologica intercomunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 16/10/2018 e le relative modifiche apportate al servizio ed ai relativi costi dello stesso;

CONSIDERATO CHE dal 1 Marzo 2020 in occasione dell'entrata in vigore della nuova raccolta differenziata che prevede il conferimento della frazione umida separata dal R.S.U. indifferenziato verrà prevista una riduzione del 5% della relativa tariffa di appartenenza legata al ritiro del bidoncino stesso come incentivo alla differenziazione tra umido e indifferenziato;

VISTO il piano finanziario per l'anno 2020 in fase di elaborazione e stesura che riduce la spesa necessaria alla copertura della riduzione del 5% della tariffa utenze domestiche per l'introduzione della frazione umida con relativo bidoncino;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli articoli 42 124-125 del Decreto legislativo n. 267/2000;

VERIFICATA la competenza di questo consesso all'approvazione del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013;

VISTO che le tariffe di seguito esposte comprendono la quota del 10% EX –ECA e MECA (comunque introitate dal Comune), mentre continua ad applicarsi il 5% a titolo di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente di cui AL d.Lgs. n. 504/1992 che viene riversato alla Provincia sulle somme incassate in riscossione volontaria direttamente dal Comune e sulle somme coattive direttamente dal soggetto che effettuerà la riscossione coattiva (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione ed a Riscossione Sicilia SPA);

CONSIDERATE le motivazioni delle modifiche alle tariffe introdotte che servono a garantire una maggiore equità tra le diverse categorie e che comunque rispettano la copertura totale ed il piano finanziario;

Dopo breve discussione;

Con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge: Consiglieri comunali n. 11 favorevoli, n.0 contrari, n.0 astenuti;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C. nella componente tassa sui rifiuti – TARI da applicare nell'anno 2020 recepite nel bilancio di previsione come riportato nella tabella in calce al presente atto;

2. Di riconfermare le seguenti riduzioni previste dal comma 659 della Legge n. 147/2013:

- a) per le abitazioni con unico occupante: riduzione del 50% (tariffa al 50%);
- b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
- c) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
- d) nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
- e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30% (tariffa al 70%);

3. **Di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
4. **Di rivedere** in corso d'anno l'andamento delle spese e le correlate entrate, anche a seguito della definizione della convenzione tra la società REA Dalmine Spa e la Provincia di Bergamo, al fine di non abbassare il tasso di copertura del servizio che in fase di previsione risulta essere del 100%;
5. **Di riconfermare** Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il funzionario Pierina Bonomi;
6. **Di comprendere** all'interno della tariffa sui Rifiuti la quota del 10% EX – ECA e MECA comunque introitate dal Comune mentre continua ad applicarsi il 5% a titolo di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al D.Lgs. n. 504/1992;
7. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti normative;
8. **Di dichiarare**, con separata votazione con n.11 voti favorevoli, n.0 voti contrari e n. 0 voti astenuti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

N°	ELENCO CATEGORIE TASSABILI	TARIFFE 2020 EURO/mq superf.	NOTE
1	ABITAZIONI	EURO 1,24	-
2	ABITAZIONI - Fuori Centro Abitato con regolare servizio	EURO 1,24	-
3	ABITAZIONI - Fuori Centro Abitato con servizio parziale (*)	EURO 1,24	tariffa ridotta al 40% tariffa = 0,50
4	ABITAZIONI - Unico Occupante	EURO 1,24	sconto ottenibile: 50% tariffa = 0,62
5	ABITAZIONI STAGIONALI	EURO 1,24	sconto ottenibile: 40% tariffa = 0,74
6	ALBERGHI (camere, sale, ingresso, esclusi bar e ristoranti)	EURO 1,65	bar e ristorante tassati come al n.23 e 24
7	CINEMA-TEATRI	EURO 1,32	-
8	DISCOTECHES	-	-
9	MENSE AZIENDALI	EURO 2,20	-
10	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI	EURO 2,75	-
11	BANCHE – ASSICURAZIONI	EURO 4,18	-
12	ARTIGIANI - Piccoli laboratori	EURO 3,00	-
13	ATTIVITÀ' ARTIGIANE DI SERVIZIO	EURO 4,62	Come da elenco allegato all'art. 11 del regolamento per l'applicazione della tassa
	PER LE CATEGORIE	EURO 2,75	

	AUTORIPARATORI, MOTORIPARATORI, CARROZZERIE E SIMILI RICOMPRESSE NELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PER LE CATERGORIE PARRUCCHIERI, ESTETISTI E CENTRI DI ESTETICA E ABBRONZATURA	EURO 3,30	per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
14	INDUSTRIE – produzione	EURO 3,00	-
15	AUTOSERVIZI AUTOTRASPORTI- AUTOSCUOLE –AMBULANTI	EURO 2,31	-
16	AREE SCOPERTE (distributori)	EURO 1,32	-
17	PARCHEGGI COPERTI e simili	EURO 1,32	-
18	NEGOZI-COMMERCIO ALIMENTARI	EURO 5,50	-
19	COMM. ALIMENTARI STAGIONALI	EURO 3,30	sconto ottenibile: 40%
20	NEGOZI GENERI ORTOFRUTTICOLI	EURO 6,60	-
21	NEGOZI/COMMERC.FIORI/PIANTE	EURO 5,50	-
22	SUPERMERCATI-IPERMERCATI	EURO 6,60	-
23	BAR-CAFFE' -HAMBURGHIERE	EURO 7,37	-
24	RISTORANTI-PIZZERIE	EURO 7,37	-
25	NEGOZI ALTRI GENERI	EURO 3,30	generi non alimentari
26	NEGOZI ALTRI GENERI STAG.	EURO 1,98	sconto ottenibile: 40%
27	COMMERCIO ALL'INGROSSO	EURO 2,50	-
28	CHIOSCHI (generi vari)	EURO 27,43	Riduzione stagionale sconto ottenibile 40% tariffa 16,46
29	CASE DI RICOVERO	EURO 0,55	-
30	SCUOLE, ASILI, ORATORI	EURO 0,55	-
31	ASSOCIAZIONI	EURO 0,55	-
32	MANIFESTAZIONI POLITICHE, SPORTIVE, SAGRE E SIMILI	EURO 0,06	la tassa si intende per mq. e per giorno
33	NEGOZI ALTRI GENERI F. CENTRO	EURO 1,32	tariffa ridotta al 40%
34	RISTORANTI-PIZZERIE F/CENTRO	EURO 2,95	tariffa ridotta al 40%
35	UFFICI/SERVIZI FUORI CENTRO	EURO 1,10	tariffa ridotta al 40%
36	BAR CAFFE' HAMBURGHIERE RIDOTTO	EURO 3,69	Rid. 50% tariffa n. 23
37	CINEMA TEATRI RIDOTTO	EURO 0,66	Rid. 50% tariffa n. 7
38	RISTORANTI STAGIONALI	EURO 4,42	sconto ottenibile: 40%
39	UFFICI/SERVIZI STAGIONALI	EURO 1,65	sconto ottenibile: 40%
40	SERVIZI IGIENICI	EURO 2,75	-
41	UTENTI PER I QUALI NON VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA (**)	TARIFFA DI APPARTENENZA AL 40%	Riduzione del 60%
42	ABITAZIONI PENSIONATI AIRE	EURO 1,24	Tariffa ridotta ad 1/3 = 0,41

(*) Vie e/o zone ove il servizio non viene di norma effettuato “porta a porta” , ma in luoghi di conferimento fissi situati, normalmente, ad inizio della Via e sono: Via Monte Croce, Via Bozzola, Via Ceride Basse e loc. Ceride, e successive integrazioni.

(**)PER LE SUPERFICI DEGLI UTENTI CHE PRODUCONO RIFIUTI NON ASSIMILATI AGLI URBANI PER I QUALI NON VIENE PIU' EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA POSTA A PORTA VIENE APPLICATA LA TARIFFA DI APPARTENENZA AL 40% (RIDUZIONE DEL 60%).

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - DA APPLICARE PER L'ANNO 2020 IN RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 26/11/2019.
-----------------	---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Marco Gallizioli

Il Vice Segretario
Dott.ssa Pierina Bonomi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.